

REGOLAMENTO (CEE) N. 2943/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

relativo alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Polonia e della Corea del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2895/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 di questo regolamento prevede il trasferimento del quantitativo non utilizzato da un gruppo di operatori all'altro gruppo di operatori entro il 15 ottobre dell'anno in corso;

considerando che per il 1992 resta disponibile un ingente quantitativo inizialmente destinato agli importatori tradizionali; che è pertanto necessario attribuirlo ai nuovi importatori;

considerando che il rilascio di titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1707/90 per taluni prodotti trasformati a base di funghi è stato sospeso per il resto del 1992 per tutti i paesi, salvo la Polonia e la Corea del Sud; che, di conseguenza, il trasferimento del quantitativo ancora disponibile può riguardare solo la Polonia e la Corea del Sud;

considerando che è necessario fissare, da un lato, la data alla quale l'assegnazione acquista efficacia, e, dall'altro, per garantire la parità di accesso al quantitativo da trasferire, definire alcune modalità particolari per quanto riguarda i titoli di importazione; che tali modalità sono complementari rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume ancora disponibile del quantitativo complessivo assegnato alla Polonia e alla Corea del Sud conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90, è attribuito, alla data del 15 ottobre 1992, agli operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento.

(¹) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(²) GU n. L 288 del 3. 10. 1992, pag. 20.

Articolo 2

I titoli di importazione relativi a detto volume sono rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1707/90, fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Un nuovo importatore che nel 1992 abbia ottenuto un titolo di importazione su domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1707/90 e/o a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CEE) n. 3705/91⁽¹⁾ e (CEE) n. 440/92⁽²⁾, può presentare un'unica domanda di titolo di importazione relativa a funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Polonia, limitatamente ad un quantitativo non superiore a 400 t in peso netto sgocciolato.

Articolo 4

Le domande di titolo di importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il 15 e il 16 ottobre 1992. Dette autorità comunicano le domande alla Commissione entro le ore 16 del 19 ottobre 1992.

Articolo 5

Entro il 20 ottobre 1992, la Commissione stabilisce e comunica per telex agli Stati membri i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli.

Articolo 6

I titoli per i quali sono state presentate domande a norma dell'articolo 4 sono rilasciati a partire dal 21 ottobre 1992.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati (GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 40).

(²) Regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1992, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati (GU n. L 51 del 26. 2. 1992, pag. 6).